

Accordo relativo al trattamento dei RAEE domestici e alla qualificazione delle aziende che effettuano tale trattamento

Ai sensi dell'articolo 33 comma 5 lettera g) del Decreto Legislativo 49/2014

MISURE ECCEZIONALI PER LA GESTIONE DEGLI ACCREDITAMENTI

Nelle more di definizione del nuovo Accordo ai sensi dell'articolo 33 comma 5 lettera g) del Decreto Legislativo 49/2014, il Comitato di Gestione dell'Accordo, nella consultazione del xx xx 2021, presa evidenza della evoluzione nella composizione dei raggruppamenti RAEE, e nel pieno rispetto delle normative sulla concorrenza, definisce le seguenti Misure, volte a aggiornare le attuali disposizioni:

MISURA A

Le previsioni di cui all'art. 2 comma 3 e all'art. 4 comma 2 lettera b) relative all'utilizzo esclusivo da parte dei Sistemi Collettivi, ai fini del trattamento dei RAEE di loro competenza, di aziende accreditate, sono derogate esclusivamente nel caso di seguito indicato, finalizzato a favorire l'accesso ai quantitativi necessari per lo svolgimento della verifica di accreditamento per gli impianti che intendono accreditarsi.

In particolare, impianti che intendano ottenere l'accreditamento per un raggruppamento, fatte salve tutte le regole disposte dall'Accordo sul Trattamento, possono ricevere dai Sistemi Collettivi i RAEE del raggruppamento interessato nei limiti e con le modalità di seguito riportate:

- a. L'impianto deve aver attivato una Richiesta di Accreditamento per il dato raggruppamento.
- b. I RAEE potranno essere consegnati solo dopo la richiesta formale di accreditamento.
- c. Nei 6 mesi precedenti tale richiesta non devono essere presenti richieste di accreditamento, ancora in corso o chiuse senza il rilascio dell'accreditamento, per il medesimo raggruppamento.
- d. L'impianto può ricevere complessivamente dai Sistemi Collettivi, a propria cura e nell'ambito delle proprie attività commerciali, un quantitativo di RAEE non superiore ai valori di seguito definiti

RAGGR	TIPOLOGIA IMPIANTO	VOLUMI MASSIMI
R1	Trituratore specifico	300 ton
R2	Smontaggio manuale	15 ton di R2
	Trituratore specifico RAEE	30 ton di R2
	Trituratore non specifico RAEE	75 ton di R2
R3	Trituratore specifico /smontaggio manuale	100 ton
R4	Smontaggio manuale	15 ton di R4
	Trituratore specifico	30 ton di R4
	Trituratore non specifico RAEE	75 ton di R4
R5	Altro macchinario specifico	3 ton di R5

Ciascun Sistema Collettivo, può conferire a impianti non accreditati un quantitativo di RAEE non superiore ai valori sopra indicati, pur nel rispetto delle condizioni esposte e in particolare dei quantitativi massimi che l'impianto può ricevere. Il conferimento di RAEE ai fini del trattamento da parte di Sistemi Collettivi ad impianti non accreditati è vietato in tutte le situazioni non espressamente previste. Il Centro di Coordinamento vigila e applica in caso di inadempienza le sanzioni previste dal Regolamento del Centro di Coordinamento RAEE stesso.

MISURA B

Per il Raggruppamento 3, le previsioni di cui all'art. 13 comma 5, relative alla possibilità di accreditamento con esclusioni di una specifica tipologia di apparecchiature, rientrante nel raggruppamento, che necessita di un trattamento tecnologico e gestionale specifico, sono aggiornate come segue:

“R3 - esclusioni dall'accREDITamento permesse: Flat Panels oppure CRT”

Pertanto, impianti che intendano accreditarsi per il trattamento dei soli Flat Panels, possono condurre la verifica di audit per l'accREDITamento di R3, specificando l'esclusione dei CRT.

La Nota Esplicativa dell'Accordo sul Trattamento è aggiornata con tale indicazione.

Tali Misure entrano in vigore il 1 aprile 2021

Marzo 2021